



Verbale di Assemblea Ordinaria

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di giugno, presso la sede dell'Associazione A.I.S.I.C.C. ONLUS in Via Ungheria, 8 FIRENZE alle ore 16:00 in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione del 14/06/2019, si è riunita L'Assemblea ordinaria dei soci dell' Associazione italiana per la Sindrome da Ipoventilazione Centrale Congenita Sindrome di Ondine - A.I.S.I.C.C.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Carcano Alessandro presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea chiama a fungere da segretario la Sig.ra Da Re Annalisa, Segretaria, che accetta. Presenti in totale n. 20 soci in proprio o per delega, come da foglio presenze conservato agli atti dell'associazione, il Consiglio Direttivo nelle persone di: Carcano Alessandro (Presidente), Sbolci Silvia (Vice Presidente), Biffoli Patrizia (Tesoriere), Da Re Annalisa (Segretario), Botta Cristiana (Consigliere), Citron Arianna (Consigliere), Da Re Ivana Paola (Consigliere), Krizanac Mia (Consigliere), Rusmani Milena (Consigliere).

Il Presidente verificata la regolarità della convocazione effettuata a mezzo posta elettronica a tutti gli associati agli indirizzi risultanti nel libro Soci e avviso pubblicato sul sito internet il 05/06/2019 così come previsto dall'art.15 dello Statuto, contenente l'ora, il luogo e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

Il Presidente dichiara aperta la seduta

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno e fa presente della necessità di provvedere all'adeguamento dello statuto alla nuova normativa degli Enti del Terzo Settore di cui al D. L.vo n. 117/2017. Il Presidente procede alla lettura del nuovo statuto soffermandosi sulle parti introdotte ai fini dell'adeguamento normativo.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che tutti gli associati presenti sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D. L.vo n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Da Re Annalisa
Annalisa Da Re

Il Presidente
Carcano Alessandro

Alessandro Carcano



Associazione Italiana per Sindrome da Ipoventilazione Centrale Congenita – Organizzazione di Volontariato A.I.S.I.C.C. O.d.V.

STATUTO

Art 1 - Denominazione

E' costituita, l'associazione di volontariato, senza fini di lucro, denominata:

**Associazione Italiana per la Sindrome da Ipoventilazione Centrale Congenita -
Organizzazione di Volontariato.**

L'associazione potrà alternativamente usare, come sua denominazione, l'acronimo
A.I.S.I.C.C. O.d.V.

La denominazione sociale potrà essere integrata automaticamente con l'aggiunta
dell'acronimo "ETS" (Enti del Terzo Settore) alla data di iscrizione nel RUNTS (Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore).

L'Associazione è costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.
117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

Art 2 - Sede legale e durata

L'Associazione ha sede legale in **FIRENZE, VIA UNGHERIA n. 8.**

Potranno essere istituiti ed eventualmente soppressi, senza che ciò comporti modifica dello
Statuto, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, dipendenze provinciali e regionali ed altri
centri in genere, comunque collegati e dipendenti dalla sede legale.

Art 3 – Scopo

L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle
seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi
in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS.

In particolare l'associazione intende:

- a) promuovere la conoscenza della sindrome da ipoventilazione centrale congenita (sindrome di Ondine) in tutte le sue caratteristiche, sia nel personale sanitario che nelle persone coinvolte ed interessate (pazienti, parenti, ecc);
- b) creare e sostenere una rete di solidarietà tra le famiglie colpite;
- c) stimolare e promuovere la ricerca scientifica;
- d) tutelare le persone colpite e le famiglie dal punto di vista dei loro diritti;
- e) raccogliere fondi da destinare a progetti di ricerca scientifica
- f) sostegno alla ricerca medico-scientifica

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna e necessaria per il conseguimento dello scopo associativo, comprese:

- la compravendita e permuta di beni immobili e mobili registrati;
- la stipulazione di contratti di mutuo e la concessione di pegno ed ipoteca relativamente a beni associativi, lasciti ed eredità.

Autografo

Carcano

Autografo

Art 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi, quote e simili) da parte di persone fisiche ovvero di enti pubblici e privati.

Il Consiglio Direttivo delibera circa l'opportunità di accettare le donazioni e di accettare i lasciti testamentari col beneficio d'inventario, deliberando altresì sull'impiego dei beni ricevuti a tali titoli dall'Associazione, in armonia con le finalità statutarie. Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo, intervenendo e sottoscrivendo tutti gli atti formali.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art 5 - Entrate

Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione dispone delle seguenti entrate finanziarie:

- a) quote associative;
- b) proventi derivanti dall'attività dell'Associazione e proventi da attività di raccolta fondi;
- c) contributi privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive, che avranno comunque carattere occasionale e marginale.

Art 6 - Quote

L'importo della quota associativa annuale è stabilito anno per anno dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota, che dovrà essere effettuato entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo stesso, non crea diritti di partecipazione economica o patrimoniale. La quota non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo universale o particolare, né per atto tra vivi. La quota versata non è soggetta a rivalutazione.

Art 7 - Associati

Possono aderire all'Associazione, acquistando la qualifica di associato, tutte le persone, anche minorenni, che condividano e dimostrino interesse verso le finalità dell'Associazione, previa formale domanda di adesione.

La domanda dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo e la qualità di associato decorre dalla data della delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, cittadinanza, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, non potendo essere richiesta né accettata per un periodo di tempo limitato.

E' comunque facoltà dell'Associato di recedere mediante dimissioni presentate al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Consiglio. Gli associati che non avranno presentato le dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo e quindi obbligati al versamento della quota annuale.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea in occasione della prima riunione successiva all'esclusione e portata a conoscenza dell'Associato.

Le domande di ammissione e dimissioni degli associati e le delibere del Consiglio Direttivo di accettazione e/o rifiuto, nonché quelle di esclusione, devono essere effettuate per iscritto

La quota associativa deve essere versata entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Andrea De K

Anna

Alba

Art 8 - Categorie di associati

Gli Associati si distinguono in:

- 1) fondatori;
- 2) ordinari;
- 3) sostenitori;
- 4) onorari.

I Fondatori, Ordinari e Sostenitori versano annualmente le quote rispettivamente determinate dal Consiglio Direttivo.

Sono esonerati dal versamento della quota gli Onorari.

Gli associati fondatori sono quelli che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Gli Associati ordinari e sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private ed ogni altro Ente (anche non riconosciuto) la cui domanda di ammissione verrà accettata con delibera del Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche dovranno essere rappresentate da una persona fisica designata.

Gli Associati onorari sono le persone fisiche o giuridiche di particolare fama negli ambienti medici, culturali, economici, amministrativi, sportivi che contribuiscono in modo rilevante allo sviluppo dell'Associazione e quindi al raggiungimento dello scopo.

Spetta al Consiglio Direttivo determinare il numero massimo degli Associati Onorari e la nomina degli stessi.

Gli associati che svolgono attività per l'Associazione, hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo purché opportunamente documentate.

Art 9 - Diritti degli associati

Tutti gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Art 10 – Obblighi degli associati

Tutti gli Associati hanno il dovere di:

- osservare tutte le norme contenute nello Statuto vigente e negli eventuali Regolamenti;
- comportarsi, sia nei confronti degli organi direttivi dell'Associazione, che degli altri Associati, nonché dei terzi in generale che vengano in contatto con l'Associazione, secondo i principi della correttezza e buona fede;
- versare puntualmente le quote associative nei termini, importi e modalità via via stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

Art 11 - Gratuità dell'attività degli associati

L'attività degli Associati non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dagli eventuali diretti beneficiari. Agli Associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa esibizione di documentazione probatoria ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di Associato. L'attività degli associati ricoprenti cariche amministrative e/o direttive è

Andrea De Pa

Caro

Alto

fornita gratuitamente.

Art 12 - Perdita della qualità di associato

La qualità di Associato si perde per:

- decesso della persona fisica;
- scioglimento o altre procedure estintive della persona giuridica;
- mancato versamento della quota associativa, trascorsi 2 (due) mesi dal sollecito;
- dimissioni;
- esclusione.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione, che deriva da comportamenti in violazione delle norme statutarie ed eventuale regolamento, nonché delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione, o per danni materiali e/o morali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione è decisa dal Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea in occasione della prima convocazione successiva.

Prima di procedere all'esclusione, debbono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono attribuiti almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo, consentendogli la facoltà di replica.

Gli associati dimissionari, esclusi o comunque che cessino di appartenere all'Associazione non possono in nessun caso chiedere la restituzione delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art 13 - Organi dell'associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- A) l'assemblea degli associati
- B) il consiglio direttivo
- C) il presidente del consiglio direttivo
- D) il vicepresidente del consiglio direttivo
- E) il segretario
- F) il tesoriere
- G) organo di controllo

Art 14 - Assemblea degli associati

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti gli Associati in regola col pagamento delle quote, e può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale dell'Associazione o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo.

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- determinazione degli indirizzi, programmi e direttive generali dell'Associazione per la realizzazione dello scopo;
- elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nel loro confronti;
- ratifica di delibere di esclusione di associati fatte dal Consiglio Direttivo;
- approvazione e modifiche di Regolamenti interni;
- tutto quant'altro a lei demandato per Legge o quanto sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo e/o dagli associati che, nel numero minimo di cui appresso, ne hanno richiesta la convocazione

Autore De he

Carano

Alto

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- modifiche dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea potrà nominare un comitato tecnico-scientifico.

Art 15 - Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo o anche su richiesta di un numero di associati non inferiore al dieci per cento di tutti.

In tal caso, il Presidente, ricevuta la richiesta per iscritto a mezzo lettera raccomandata, deve convocare l'Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso inviato a mezzo posta, fax, posta elettronica a tutti gli associati agli indirizzi risultanti da apposito libro degli associati, ovvero mediante avviso pubblicato sul sito internet. Nel caso di invio, gli avvisi devono pervenire agli associati entro una data che sia precedente di almeno otto giorni a quello fissato per la riunione. Nel caso di pubblicazione sul sito internet o affissione in bacheca, la pubblicazione o affissione stessa dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati:

- il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza;
- il luogo, il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima;
- l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta che può essere conferita esclusivamente ad altro associato. Ogni associato può rappresentare per delega non più di 2 (due) associati assenti. Le deleghe vengono verificate, ritirate e conservate nella documentazione dell'Associazione a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o del Segretario dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo). Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea. Di ogni adunanza deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro. Su richiesta, ciascun associato può prendere visione del libro verbali assemblee ed altresì ottenerne copia relativa alla riunione alla quale non era presente.

Art 16 - Quorum costitutivi e deliberativi

Per l'Assemblea ordinaria:

in prima convocazione:

- l'Assemblea sarà regolarmente costituita e quindi atta a deliberare per la presenza, in proprio o a mezzo deleghe, della metà più uno degli Associati.

In seconda convocazione:

- l'Assemblea sarà regolarmente costituita e quindi atta a deliberare qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.

Per l'Assemblea straordinaria:

L'Assemblea sarà regolarmente costituita e quindi atta a deliberare per la presenza di almeno la metà più uno degli associati con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art 17 - Il consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 9 (nove) membri, maggiorenni, nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio durano in carica 3 (tre) anni a partire dalla data della rispettiva nomina e, nel caso di decadenza per decorso del termine, sono rieleggibili.

Andrea Reke

Anna Laura

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Ciascun associato maggiorenne ha titolo per essere investito delle cariche sociali e la nomina a consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Art 18 - Riunioni del consiglio direttivo

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale dell'Associazione almeno ogni 6 (sei) mesi (e comunque ogni volta che sia necessario).

La convocazione è fatta dal Presidente su sua iniziativa o a seguito di richiesta scritta fatta da almeno la metà dei Consiglieri. L'avviso di convocazione (da inviarsi a mano, a mezzo posta, fax o posta elettronica) deve essere indirizzato a tutti i Consiglieri e dagli stessi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso deve contenere la data e l'ora fissate per la riunione, nonché l'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In mancanza delle formalità di convocazione, il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare su qualsiasi argomento per la presenza di tutti i Consiglieri in carica. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, collegati audio/video.

Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può inoltre costituire particolari commissioni composte da Associati e/o da persone appositamente scelte per le loro particolari qualità finalizzate allo studio di tematiche connesse alle finalità dell'Associazione, ad esempio un comitato tecnico-scientifico.

Art 19 - Poteri del consiglio direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- elezione al proprio interno del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
- accettazione delle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'Associazione o il rifiuto motivato delle stesse;
- determinazione dell'importo annuale delle quote associative;
- conferimento della qualifica di Associato onorario.
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Andrea De Luca

Antonio Lanza

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 20 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

Nel caso di cessazione per qualunque motivo di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla cooptazione tra gli associati. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea degli associati, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il nuovo Consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo di tempo degli altri Consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Art 21 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. Dura in carica 3 (tre) anni dalla data della nomina ed è rieleggibile. Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi in ogni genere di rapporto. Egli firma gli atti dell'Associazione, i documenti contabili e pone in esecuzione le deliberazioni dell'Assemblea degli associati, col concorso del Consiglio Direttivo.

In particolare, al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
- curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- verificare il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- sottoscrivere i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e curarne la custodia presso la sede dell'Associazione;
- assumere, nei casi di urgenza e quando non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili per il corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio entro 10 giorni.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare al Vice Presidente specifiche attribuzioni da esercitarsi a tempo determinato. Il Presidente può nominare dei referenti regionali.

Art 22 - Vice-presidente, Segretario e Tesoriere

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Sostituisce inoltre il Presidente, su specifiche funzioni, quando sia da questi delegato.

Al Segretario (se nominato) sono affidati i seguenti compiti:

- tenuta e aggiornamento del Registro degli associati;
- redazione e conservazione dei verbali di riunione degli organi collegiali (Assemblea e Consiglio Direttivo);

Al Tesoriere sono affidati i seguenti compiti:

- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
- gestione della cassa dell'Associazione con la tenuta di idonea contabilità nonché la tenuta dei libri e registri contabili, la conservazione della documentazione relativa, predisposizione dei dati occorrenti per la formazione della bozza di bilancio o del rendiconto annuale

Andrea De Luca

Ph. Lanza

Art. 23 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Art 24 - Esercizi

Gli esercizi finanziari dell'Associazione iniziano il 1 (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art 25 – Bilancio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 26 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 27 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, se nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- a) richiesta scritta a mezzo posta o posta elettronica al segretario nominato dall'organo amministrativo;
- b) entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta il segretario metterà a disposizione i libri richiesti al richiedente;
- c) eventuali spese e oneri saranno a carico del richiedente;
- d) l'esame dei documenti non dovrà procurare nocumento all'ordinaria attività associativa

Autore De re

Autore Lema

Art 28 - Divieto di distribuzione

All'Assemblea è vietato, finché dura l'Associazione, distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e comunque qualunque somma di denaro, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla Legge.

Art 29 - Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea straordinaria, costituita e con la maggioranza di cui all'art. 16, può procedere allo scioglimento dell'Associazione, nominando il o i liquidatori e indicando la destinazione da dare al patrimonio della Associazione.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art 30 – Norma finale

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto qui non previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 31 - Norma transitoria

Il presente statuto è stato adeguato alla nuova normativa dettata dal Codice del Terzo Settore (D.L.vo 3/7/2017 n. 117)

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Giuseppe Debi

Alberto Panaro